

Napoli, 30 Novembre 2022

NOTA INFORMATIVA

INDENNITA' UNA TANTUM

Articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

ULTERIORI CHIARIMENTI DA COMUNICARE AI LAVORATORI

Precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile.

L'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un'indennità unatantum di importo pari a 150,00 euro **“ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538,00 euro”**.

Con il presente messaggio, che segue la circolare n. 116/2022, con cui l'Istituto ha fornito le istruzioni applicative in materia, si chiarisce, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l'erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.

Si ricorda, che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

L'erogazione del beneficio riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché sia rispettato il limite della retribuzione mensile, quale retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538,00 euro, nella competenza del mese di novembre 2022.

L'Istituto ha precisato che, nella valutazione del tetto della retribuzione **vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva per il superamento del massimale annuo** o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell'articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017.

L'indennità, infatti, spetta nella misura di 150,00 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538,00 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

*Redatta da AISIC-Associazione Imprese Sanitarie in Campania
In collaborazione con il Dr. Salvatore Coppola – Consulente del Lavoro*